



DELIBERAZIONE N° 572

SEDUTA DEL 27 GIU. 2018

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
DIPARTIMENTO

OGGETTO Legge regionale N. 1/2004-Art. 8 , comma 6-Modalità di collaborazione tra l'Azienda Regionale per il diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.) e la Regione Basilicata per la gestione della Tassa per il diritto allo studio universitario.

Relatore PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno 27 GIU. 2018 alle ore 16,00 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Luca BRAIA Componente		X
4.	Roberto CIFARELLI Componente	X	
5.	Carmine MIRANDA CASTELGRANDE Componente	X	
6.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 4 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTA la Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.539/08, recante la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti amministrativi e l'avvio del Sistema Informativo di Gestione come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1340/2017;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 10 giugno 2014 concernente "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale, Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratoria dei compiti loro assegnati" che abroga la d.g.r. 2017/2005 e sue modifiche ed integrazioni, e parzialmente modificata dalle dd.gg.rr. 689/691/771/889/2015, nn. 1142-1147 dell'11/09/2015 e n. 1333 del 18/11/2016;
- VISTA la legge regionale 6 dicembre 1971 n. 1 che istituisce le tasse ed i tributi propri della Regione e definisce le funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero e rimborso relativi agli stessi;
- VISTA la legge regionale 2 febbraio 2004 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2004";
- VISTO l'art. 8, comma 6, della suddetta legge regionale N. 1/2004 che recita: "Per l'accertamento, la riscossione, il recupero, il rimborso, l'applicazione delle sanzioni e il trattamento dei relativi ricorsi amministrativi, si applicano le vigenti norme regionali e statali in materia tributaria. Per le attività di accertamento di cui al presente comma la Regione si avvale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata (A.R.D.S.U.). La Giunta Regionale con proprio provvedimento definisce le modalità di tale collaborazione.";
- RITENUTO pertanto, di dover disciplinare la collaborazione tra l'A.R.D.S.U. e la Regione Basilicata al fine di migliorare le attività di controllo e gestione della tassa per il diritto allo studio universitario;
- VISTE le modalità della collaborazione contenute nel documento allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- DATO ATTO che il documento è stato condiviso dall'A.R.D.S.U.;

Ad unanimità dei voti espressi nei termini di legge

## DELIBERA

-Di approvare il documento allegato “Legge regionale N. 1/2004-Art. 8, comma 6-Modalità di collaborazione tra l’Azienda Regionale per il diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.) e Regione Basilicata per la gestione della Tassa per il diritto allo studio universitario”;

- di demandare all’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale l’attuazione delle disposizioni di cui al precedente punto;

-di notificare il presente provvedimento all’A.R.D.S.U.;

-di disporre la pubblicazione per estratto oggetto sul B.U.R.B. della presente deliberazione secondo i criteri e le modalità di cui al D.Lgs. 33/13 e sulla sezione “Tributi” del portale della Regione Basilicata.

L’ISTRUTTORE

(-)

IL RESPONSABILE P.O.

  
(dott.ssa Annalisa Gatella)

IL DIRIGENTE

  
(dott.ssa Maria Teresa Lavieri)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Scegliere un elemento.	
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**Legge regionale n. 1/2004 -Art. 8, comma 6.**

**Modalità di collaborazione tra l'Azienda Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ARDSU) e Regione Basilicata per la gestione della Tassa per il diritto allo studio universitario**

**Art. 1**

**Attività di accertamento**

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 10, della l.r. 1/2004, le Università statali e gli istituti superiori di grado universitario avente sede legale nella Regione Basilicata, rendono disponibili all'ARDSU entro il trenta gennaio di ogni anno l'elenco degli studenti immatricolati o iscritti ai propri corsi nonché l'elenco degli studenti esonerati dal pagamento secondo modalità da concordare.
2. Entro il 30 gennaio di ogni anno, la struttura competente alla riscossione della Regione Basilicata comunica all'ARDSU i dati sugli incassi relativi alla tassa per il diritto allo studio universitario dell'anno precedente.
3. L'ARDSU procede alla conciliazione tra gli incassi comunicati e le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi universitari. Le irregolarità riscontrate sono segnalate alla struttura competente in materia di tributi della Regione Basilicata che provvede ad emettere formale provvedimento di contestazione.

**Art. 2**

**Rimborsi**

1. L'ARDSU istruisce le istanze di rimborso del versamento della tassa erroneamente versata o non dovuta.
2. Gli esiti delle lavorazioni, corredati di parere non vincolante, sono trasmessi alla struttura competente in materia di tributi della Regione Basilicata che provvede ad emettere provvedimento di liquidazione della somma al netto degli eventuali importi aggiuntivi relativi alle spese di bollo virtuale o altri oneri o di rigetto.
3. La Regione rimborsa d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

2.07.2018

L'IMPIEGATO ADDETTO

